

Bergamo, 9 febbraio 2015

Alla cortese attenzione di

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano (MI)
Direzione Mercati

Oggetto: Documento di Consultazione 644/2014/R/eel – “Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e Altre Reti Private) – Orientamenti finali ”

Spett. Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

con la presente, Yousave S.p.A. è lieta di partecipare alla consultazione in oggetto, esprimendo le proprie osservazioni.

Prima di procedere con le risposte puntuali agli spunti per la consultazioni desideriamo esprimere alcune osservazioni di carattere generale.

Innanzitutto, rileviamo che questo documento di consultazione sembra porsi nel solco di altri provvedimenti già adottati da codesta Autorità in materia di SEU/SEEU, caratterizzati da una tendenza a limitare l'estensione di sistemi che usufruiscono del regime di favore nell'applicazione di oneri e tariffe esclusivamente sull'energia prelevata dalla rete. Regime di favore che, peraltro, risulta in parte già attenuato dall'articolo 24 del D.L. 91/2014, convertito in legge 116/2014, che ha sottoposto anche l'energia consumata e non prelevata dalla rete al pagamento degli oneri generali di sistema nei limiti del 5% (percentuale destinata peraltro a salire nei prossimi anni).

La tendenza a limitare l'estensione di tali sistemi deriva dalla preoccupazione dell'Autorità che la diffusione degli stessi determini una crescente riduzione della base di consumo soggetta agli oneri. Preoccupazione legittima, ma che non trova riscontro per i sistemi che già attualmente godono di tale regime (siano essi RIU che altri sistemi che, in presenza di produzione e autoconsumo in sito, sono già di fatto sottoposti al pagamento di tariffe e oneri solo sulla parte di energia prelevata dalla rete). Inoltre, la citata norma del D.L. 91/2014 dovrebbe aver già fornito una prima risposta alle preoccupazioni dell'Autorità.

In genere, riteniamo che la regolazione dell'Autorità non debba essere guidata da preoccupazioni di incremento dei costi che, seppure legittime, non devono indirizzare l'intervento del regolatore, che al contrario dovrebbe tendere a sviluppare la concorrenza e l'efficienza, ottenendo di conseguenza l'effetto di riduzione dei costi. Tale preoccupazione, invece, non può che produrre uno sviamento rispetto agli obiettivi primari che la regolazione dovrebbe perseguire (nel caso in oggetto lo sviamento limiterebbe lo sviluppo di sistemi che hanno invece il pregio di avvicinare la produzione al consumo, limitando il ricorso alla rete pubblica e migliorando in generale l'efficienza). Tale sviamento appare evidente con riferimento all'intendimento manifestato dall'Autorità di imputare sui consumi e non sull'energia prelevata dalle utenze connesse alle RIU gli oneri di dispacciamento, con l'assurda conseguenza che un sistema di produzione in prevalente autoconsumo o addirittura in isola finirebbe comunque a contribuire al pagamento degli oneri di dispacciamento, nonostante non concorra alla generazione di tali costi. Inoltre, tale proposta non appare conforme alla logica del sistema che vede il servizio di dispacciamento giustamente associato al trasporto dell'energia, con la conseguenza che gli oneri dovrebbero applicarsi solo sull'energia prelevata.

Lo sviamento appare inoltre evidente anche con riferimento alla proposta dell'Autorità di attribuire retroattivamente ai sistemi che non vengano riconosciuti come RIU gli oneri addirittura con effetto dal 15 agosto 2009. Tali sistemi si sono sviluppati in un periodo di vuoto regolamentare né avrebbero potuto fare altrimenti dato il ritardo del regolatore nel definire il quadro regolatorio in merito durato diversi anni. I sistemi esistenti devono essere pertanto salvaguardati, altrimenti l'incertezza regolatoria finirà per ingessare definitivamente lo sviluppo.

Cogliamo invece positivamente la proposta contenuta nel Documento relativamente al mantenimento del regime di favore previsto, nel caso di RIU che effettuino interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione, qualora queste ultime siano alimentate da fonti rinnovabili o da recuperi di cascami termici o siano in assetto cogenerativo ad altro rendimento. Tale proposta a nostro avviso rappresenta la giusta strada che l'Autorità dovrebbe seguire, abbandonando una regolazione guidata dalla preoccupazione di cui sopra, ed avviando invece un percorso volto a premiare lo sviluppo di un parco generativo più efficiente, più vicino al consumo, più flessibile e che possa quindi apportare benefici al sistema complessivo, alleggerendo l'impatto sulla rete pubblica ed offrendo servizi di flessibilità alla stessa rete. In questo modo anche la riduzione degli oneri

complessivi del sistema sarebbe una logica conseguenza. A tale sviluppo potrebbero concorrere in misura importante le ESCO anche tramite contratti rispondenti alla tipologia EPC, la cui diffusione è invece purtroppo rallentata anche dal ritardo della regolazione in merito.

Infine, in merito alla proposta dell'Autorità di imporre un termine alla possibilità di qualificarsi come RIU, pur condividendo l'opportunità di disporre di un dato definitivo della diffusione di tali sistemi anche ai fini dell'orientamento della regolazione futura, abbiamo alcuni dubbi in merito alla legittimità di tale termine a fronte del testo dell'articolo 33 della legge 99/09. Ove termine dovesse essere introdotto, riteniamo importante che tale termine dovrebbe essere sospeso in caso siano necessaria atti di terzi (quali i gestori di rete) per evitare che ritardi di tali soggetti abbiano effetti pregiudizievoli ai fini della qualifica come RIU: inoltre, nel caso di nuove iniziative finalizzate alla produzione energetica, che richiedono il coinvolgimento del Distributore locale ed il suo assenso, occorre esplicitare che tale suo assenso sia esclusivamente condizionato da una sua verifica di compatibilità tecnica, senza il suo diritto di entrare nel merito della fattibilità tecnico-economica del progetto.

Da ultimo, esprimiamo il nostro interesse e disponibilità ad avviare con l'Autorità un confronto aperto su queste tematiche e più in generale sul supporto regolatorio che riteniamo necessario al fine di permettere anche in Italia un effettivo sviluppo del settore dell'efficienza, a beneficio delle aziende rappresentate e in genere della competitività del sistema produttivo italiano.

Nello specifico:

S3. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?*

Tanto nella classificazione transitoria quanto in quella del futuro vanno comunque sanate e salvaguardate tutte le realtà esistenti che siano in grado di operare in condizioni di sicurezza attiva e passiva e in un'ottica di efficienza e di uso razionale dell'energia che privilegi forme di risparmio energetico e di recupero termico a vantaggio sia degli utenti interni alla rete privata che di ogni possibile altra utenza esterna.

S5. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?*

S6. *Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

Con riferimento all'obbligo, nell'ambito degli SDC, di garantire il libero accesso al sistema elettrico, ed ai relativi servizi, agli utenti ad essi connessi, si ravvisa la necessità che, nel caso delle RIU, l'Autorità specifichi per quali dei servizi del sistema elettrico viene garantita la compatibilità dell'accesso ai medesimi col mantenimento delle agevolazioni previste per le RIU (con particolare riferimento al servizio di interrompibilità), auspicando che tale compatibilità non venga riconosciuta esclusivamente nei casi in cui esistano evidenti cause ostative di natura tecnica e/o tariffaria.

Ribadendo quanto espresso in premessa, l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, degli oneri di sistema e delle perdite ai consumatori delle RIU deve essere fatta con riferimento al livello di tensione del punto di connessione della RIU con la rete pubblica e non al livello di tensione delle connessioni interne tra le utenze della RIU e la RIU stessa. Ciò infatti costituisce un fattore discriminante rispetto a quanto previsto relativamente a SEU e SEESEU, di cui non si comprende il fondamento.

Nel caso in cui, dunque, una RIU operi esclusivamente in prelievo dalla rete pubblica, mentre gli oneri di dispacciamento sono passanti e vanno calcolati sul consumo dei singoli utenti interni, fornito dal Gestore RIU, lo sbilanciamento ed i costi di trasmissione, distribuzione e gli oneri di sistema devono essere applicati esclusivamente al punto di connessione alla rete pubblica, sul livello di tensione dello stesso, e non direttamente alle utenze presenti nella RIU.

S12. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?*

L'inserimento dell'aggettivo "integrante" introduce un ulteriore elemento di qualificazione dell'effettivo perimetro del SDC che - in palese contrasto con la definizione di SDC fornita dal legislatore nazionale e comunitario - potrebbe dare adito a interpretazioni restrittive in merito all'individuazione dei soggetti connettabili. Riteniamo infatti che tutte le utenze (industriali e non) già connesse alla RIU e che, per qualunque motivo, abbiano temporaneamente sospeso i ritiri di energia dalla RIU stessa, siano considerate a tutti gli effetti come utenze connettabili.

Si chiede pertanto che la futura regolamentazione, - in conformità al dato testuale dell'art. 33, comma 1, legge 99/09 - , esprima chiaramente che "debbono essere ricomprese nel perimetro del SDC anche quelle particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità di consumo o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata e che in passato facevano parte del SDC ".

S15. *Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?*

Si ravvisano dubbi sulla possibilità che l'inserimento di un tale termine possa rientrare nell'autonomia decisionale dell'AEEGSI. Ciò rappresenterebbe infatti l'introduzione di un ulteriore requisito alla definizione di RIU, rispetto a quelli già previsti all'art. 33, comma 1, della Legge 99/09, modifica che, evidentemente, rientra nelle competenze esclusive del legislatore primario..

Qualora l'Autorità ritenesse imprescindibile la definizione di un termine, si richiedere che tale data sia da considerarsi indicativa: tale termine dovrebbe essere da ritenersi sospeso, nel caso in cui atti e/o ritardi riconducibili a terzi, con particolare riferimento a distributori e società di trasporto, inficino la finalizzazione di tale richiesta.

S16. *Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?*

Si condivide quanto indicato dall'Autorità nel DCO in oggetto.

S17. *Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?*

S18. *Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?*

S19. *Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?*

S20. *Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?*

S21. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?*

S22. *Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?*

Sembra opportuno che per tutti i punti di connessione relativi alle utenze del SDC, il gestore del SDC sia tenuto a svolgere i compiti e le funzioni usualmente assegnate alla responsabilità dell'impresa distributrice concessionaria e che, pertanto, ogni gestore di un SDC provveda a rilasciare per ciascun punto di connessione delle utenze del SDC un codice identificativo (POD) e a gestirne la relativa anagrafica.

E' indispensabile che i predetti codici POD siano caratterizzati dalla presenza di un codice distributore, assegnato da Terna, che identifichi chiaramente il gestore del SDC sulla cui rete insiste il predetto punto di connessione.

Ove utile o necessario a questi POD potrebbe essere associato anche un prefisso o suffisso correlato con l'anagrafica dei punti di connessione delle utenze del SDC.

Si ritiene imprescindibile il coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane nella determinazione degli algoritmi di misura utilizzati ai fini dell'imputazione dei consumi ai vari utenti.

Non si comprende inoltre l'attribuzione al distributore dell'attività di misura e della relativa gestione del dato, considerando che i sistemi presentano un proprio gestore.

La compatibilità del sovra citato algoritmo dovrebbe essere oggetto di un'apposita convenzione tra gestore e distributore.

S23. *In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

Non si concorda con quanto previsto dall'Autorità: si ritiene che la gestione degli oneri e le eventuali garanzie non debbano essere definite di default dall'Autorità, ma che debbano essere lasciate all'autonomia negoziale delle parti.

S24. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?*

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità

S25. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?*

S26. *In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

Si ritiene che la gestione degli oneri e le eventuali garanzie non debbano essere definite di default dall'Autorità, ma che debbano essere lasciate all'autonomia negoziale delle parti.

S27. *Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perché?*

La regolazione del servizio di dispacciamento/sbilanciamento e dei relativi corrispettivi deve avvenire esclusivamente in caso di prelievo di energia da rete nazionale.

Per quanto riguarda i costi di dispacciamento si richiede che il calcolo e quindi il loro pagamento venga dettagliato in modo da evitare possibili doppie fatturazioni, ovvero che vengano pagati dal gestore della RIU sulla totalità dei consumi al punto di connessione di terzi e poi anche dai singoli utenti interni.

In termini di sbilanciamento all'interno della RIU nulla è dovuto se la SDC non preleva da rete nazionale; è comunque corretto che vengano pagati da chi preleva dalla Rete Nazionale e quindi con un accordo con il fornitore di Energia.

S28. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?*

Si ritiene che il meccanismo previsto esponga l'impresa venditrice ad un elevato rischio creditizio. Anche in questo caso, si ritiene che dovrebbe essere prevista l'autonomia negoziale tra parti (compresa per il tema del distacco).

S29. *Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?*

Non si ritiene di dover aggiungere ulteriori elementi

S30. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perchè?*

Non si ritiene di dover aggiungere ulteriori elementi

S31. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perchè?*

Si ritiene di non poter esprimere alcun giudizio in merito a tale punto, poiché non si conosce il contenuto di tali convenzioni né i relativi corrispettivi.

S32. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perchè?*

Non si ritiene di dover aggiungere ulteriori elementi